nel contratto o perché vi si fa richiamo ai prezzi di listino «in vigore al momento della spedizione», il negozio non può ritenersi «effettuato» ai sensi dell'art. 2 di detta decisione.

3. In un regime di prezzi minimi, quale quello introdotto dalla decisione generale n. 962/77/CECA, i negozi, da concludere o da perfezionare, devono tutti rispettare l'esigenza che deriva dall'istituzione di detti prezzi, di guisa che non ci si può richiamare ad alcuna pratica di sconti e di note di credito pretestuose onde giustificare vendite a prezzo inferiore a quello minimo prescritto. Qualunque sia il metodo di calcolo usato, il prezzo effettivo, calcolato dopo l'entrata in vigore della decisione, non può quindi essere inferiore ai prezzi minimi.

Nelle cause riunite 26 e 86/79,

FORGES DE THY-MARCINELLE ET MONCEAU SA, con sede in Marcinelle (Belgio) con gli avvocati George van Hecke, patrocinante presso la Corte di Cassazione del Belgio e Patrick Derom, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34 B, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. A. Prozzillo in qualità di agente, assistito dall'avvocato G. Vandersanden, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione 10 gennaio 1979 e 2 maggio 1979 con cui si infligge un'ammenda alla ricorrente, a norma degli artt. 61 e 64 del Trattato CECA, per vendita di tondi per cemento a prezzi inferiori ai minimi fissati dalla decisione generale 4 maggio 1977 n. 962/77/CECA (GU n. L 114 del 5 maggio 1977, pag. 1).

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Le Forges de Thy-Marcinelle et Monceau producono tondi per cemento. Con decisione individuale 10 gennaio 1979, emanata in esito ad una ispezione, detta impresa veniva colpita da un'ammenda di 35 794 UC, cioè 1 425 000 BFR, per vendite irregolari, a prezzi inferiori ai minimi fissati dalla decisione generale n. 962/77/CECA, adottata in applicazione dell'art. 61 del Trattato CECA, per un fatturato complessivo di BFR 127 614 446. L'importo delle riduzioni praticate rispetto ai prezzi minimi veniva stimato a BFR 14 241 366 per complessive 11 977,48 tonnellate vendute e veniva irrogata un'ammenda pari al 10 % della riduzione praticata.

Con atto introduttivo registrato in cancelleria il 15 febbraio 1979, causa 26/79, l'impresa ricorrente impugnava detta decisione a norma dell'art. 36 del Trattato CECA. Il procedimento relativo si è svolto ritualmente e si è concluso con la deposizione di una controreplica, il 17 maggio 1979.

Tuttavia la Commissione, a seguito degli argomenti svolti dalla ricorrente in detto ricorso, modificava la sua decisione 10 gennaio 1979 con una nuova decisione 2 maggio 1979, notificata alla ricorrente il 4 maggio, riducendo l'ammenda a 32 471 UC, cioè 1 305 000 BFR, dato che da elementi nuovi risultava che l'ammontare delle riduzioni era di BFR 13 052 510 per 9 424,85 tonnellate e che il fatturato delle vendite irregolari era di BFR 103 477 579.

Con ricorso promosso il 31 maggio 1979 e registrato col n. 86/79, la ricorrente impugnava questa seconda decisione. Il procedimento si è svolto ritualmente, le parti si sono limitate a scambiarsi le rispettive memorie e la ricorrente ha rinunziato a presentare una replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, con ordinanza 13 giugno 1979, la Corte riuniva le due cause per la fase orale e per la sentenza. Non si è proceduto ad alcuna istruttoria preventiva.

II — Le conclusioni delle parti

Nella causa 26/79, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«1. Annullare la decisione individuale della Commissione in data 10 gennaio 1979, adottata nei confronti della ricorrente, con o senza previa declaratoria d'illegittimità della decisione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA (GU n. L 114 del 5 maggio 1977, pag. 1).

2. Porre le spese a carico della Commissione».

Nel controricorso, la *convenuta* conclude che la Corte voglia:

«1. Dichiarare il ricorso infondato e respingerlo.

2. Porre le spese a carico della ricorrente».

Nella controreplica, la *convenuta* precisava come segue il primo punto delle sue conclusioni:

«Dichiarare il ricorso irricevibile ed infondato quanto al primo mezzo, mirante a far dichiarare che non è stata violata la decisione n. 962/77/CECA, che fissa i prezzi minimi;

dichiarare il ricorso irricevibile e comunque infondato, per quel che riguarda il secondo mezzo, con cui si chiede l'annullamento della decisione n. 962/77/CECA».

Nella causa 86/79, la *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia:

«1. Annullare la decisione della Commissione 2 maggio 1979, adottata nei confronti della ricorrente, con o senza previa declaratoria d'illegittimità della decisione n. 962/77/CECA 4 maggio 1977 (GU n. L 114 del 5 maggio 1977, pag. 1).

2. In subordine, ridurre l'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente con la decisione 10 gennaio 1979, commisurandola all'importo inferiore delle vendite irregolari eventualmente risultanti.

3. Porre le spese a carico della Commissione».

La *convenuta* conclude che piaccia alla Corte:

«1. Dichiarare infondato il ricorso in quanto chiede l'annullamento della decisione 2 maggio 1979.

2. Dichiarare il ricorso irricevibile e comunque infondato in quanto mira a far dichiarare l'illegittimità della decisione della Commissione n. 962/77/CECA.

3. Dichiarare il ricorso infondato in quanto mira a far ridurre l'ammenda

commisurandola all'importo delle vendite irregolari.

4. Porre le spese a carico della ricorrente».

III — Compendio dei mezzi ed argomenti delle parti

A — Sulla violazione della decisione n. 962/77/CECA che fissa i prezzi minimi

La *ricorrente* osserva, a proposito della prima decisione litigiosa 10 gennaio 1979, che le si fa carico di diverse infrazioni per vendite di tondi per cemento, tra il maggio e l'ottobre 1977, per complessive 11 977,48 tonnellate, in Belgio e in Francia. Al contrario, tutte le forniture su cui si fonda la censura, salvo una, sono operazioni anteriori all'8 maggio 1977 ed esulerebbero quindi dalla sfera d'applicazione della decisione generale n. 962/77/CECA, come la ricorrente tenta di dimostrare esaminando una per una le transazioni incriminate, le distinte degli ordini, le note di conferma e le fatture che vi si riferiscono.

a) Sulle vendite in Belgio

1. Fornitura alla ditta Jouret

Secondo la *ricorrente*, questa transazione è stata effettuata il 22 aprile 1977, come risulta dalla copia dell'ordine inviato dalla Jouret alla Socothy, organizzazione di vendita operante per la Thy-Marcinelle et Monceau.

La *convenuta* fa osservare che il prezzo convenuto è quello del listino «Soco in vigore al momento della spedizione», come usa fare la ricorrente. Poiché le fatture e la fornitura sono posteriori alla data in cui sono entrati in vigore i prezzi minimi, questi avrebbero dovuto venire rispettati; invece non sono stati rispettati in quanto sono stati praticati prezzi più bassi, giacché il fornitore ha rilasciato note di credito.

La *ricorrente* ribatte che una «transazione» può venir effettuata prima della consegna e della fatturazione, operazioni che si distinguono dalla transazione in sé, che consiste nell'operazione con cui le parti concordano l'oggetto della vendita e il prezzo, pur se questo verrà determinato esattamente solo in un secondo tempo. In realtà, il prezzo era convenuto fin dalla stipulazione del contratto e lo dimostra il fatto «che è pacifico che Thy Marcinelle Monceau, al momento della fatturazione, ha stilato delle note di credito per concedere sconti, ma questa condotta non è stata dettata da un impulso di benevolenza verso la controparte, bensì costituiva il regolare adempimento di obbligazioni scaturenti da un contratto, nel cui ambito la ricorrente aveva assunto un impegno».

Anche se alcune condizioni da applicarsi sono quelle del listino vigente al momento della spedizione, resta il fatto che i prezzi definitivi — cioè i prezzi al netto di eventuali riduzioni — vengono così determinati fin dalla stipulazione del contratto «nonostante le conclusioni che si potrebbero trarre dall'incartamento, nel quale si stabilisce che saranno praticati i prezzi vigenti il giorno della spedizione». Questa situazione contraddittoria si comprende alla luce della speciale situazione del mercato dell'acciaio e dell'obbligo di pubblicare e attenersi ai listini. È infatti l'allineamento sui prezzi

della concorrenza che ha provocato il generale ribasso, oltre il limite dei prezzi minimi, e la pratica delle note di credito a saldo della differenza tra il prezzo di listino e il prezzo definitivo pattuito alla stipulazione del contratto.

D'altro canto, non vi era ragione per la ricorrente di rispettare i prezzi minimi per le transazioni posteriori al 9 maggio 1977, allorché essa aveva già accordato sconti durante lo stesso periodo di fornitura, per transazioni precedenti, fosse anche solo per tener fede alla propria parola. Si potrebbero citare testimoni per corroborare la correttezza del suo comportamento.

Infine, applicare la decisione generale litigiosa a contratti precedenti equivarrebbe a conferirle effetto retroattivo.

La *convenuta* ribatte che, da un lato, una prova testimoniale non può essere più attendibile di un documento scritto, il cui testo è chiaro ed univoco e, d'altro canto, è legittimo applicare una decisione generale a un elemento del contratto (il prezzo da praticarsi) che si sarebbe determinato il giorno della spedizione, cioè dopo l'entrata in vigore della decisione. I prezzi minimi sono subentrati, infatti, ai prezzi del listino interno. In via incidentale, la convenuta fa osservare che la ricorrente ammette di aver ribassato oltre il limite minimo i prezzi del suo listino, però essa aveva deliberatamente rinunciato a infliggerle penalità per questo comportamento — ma ciò non significava in ogni caso approvarlo — mentre ha deciso di infliggerle ammende solo per la condotta in cui è ravvisabile una violazione dell'art. 61 del Trattato CECA.

2. La transazione con la SA Dema

La *ricorrente* dichiara che questa transazione è stata effettuata il 21 aprile e produce la conferma della Dema, in data 22 aprile 1977, ove si ricorda il «prezzo pattuito tra di noi».

La *convenuta*, con una dimostrazione che ricalca quella riguardante la transazione precedente, replica che fatturazione e fornitura della merce sono state effettuate dopo l'entrata in vigore dei prezzi minimi, e a prezzi inferiori a questi ultimi, per effetto di sconti concessi mediante note di credito.

b) Sulle vendite in Francia

1. Le transazioni con la ditta Champion

La ricorrente ha dichiarato che, nella causa 26/79, le transazioni con la ditta J. Champion sono state effettuate nell'ambito di un contratto di deposito. «Secondo questo sistema, l'ultimo giorno di ogni mese si compila una fattura provvisoria, in base ad una stima teorica delle uscite. Beninteso, queste fatture riguardano prelievi anteriori sul deposito costituito presso il cliente. In un secondo tempo, il cliente invia appena possibile l'estratto ricapitolativo dei prelievi reali risultanti dal suo inventario l'ultimo giorno del mese e si redige allora la fattura di rettifica o la nota di credito per la differenza».

Le *parti* su questo punto hanno svolto argomenti che è inutile riassumere dal momento che la decisione di modifica 2 maggio 1979, impugnata con il ricorso 86/79, non tiene più conto delle transazioni con la ditta Champion.

2. Le transazioni con la ditta Davum

La *ricorrente* dichiara che la Commissione, nella sua prima decisione, ha tenuto conto di tre transazioni con la ditta Davum.

Le due prime transazioni — che dopo la seconda decisione rimangono controverse — sono state effettuate il 5 e il 6 maggio 1977 rispettivamente, cioè allorché non era ancora obbligatoria l'applicazione del regime dei prezzi minimi. Ne fanno fede due telex trasmessi dalla Davum alla sede parigina della ricorrente.

La *convenuta,* invocando fatture e date di spedizione, replica che i prezzi fatturati sono conformi ai listini vigenti al momento della fornitura, ma sono stati ribassati mediante note di credito, il che equivale a una violazione delle norme sui prezzi minimi vigenti al momento dell'esecuzione delle transazioni.

Le *parti* si richiamano quindi alle considerazioni di carattere generale esposte in precedenza, a proposito delle vendite alla ditta Jouret.

Le *parti* hanno pure discusso della terza fornitura a Davum, ma poiché la decisione di modifica del 2 maggio non ne teneva più conto, è inutile riassumere le loro considerazioni sulla materia.

B — Sulla validità della decisione n. 962/77/CECA, che fissa i prezzi minimi

1. Sulla ricevibilità

Nell'atto introduttivo della causa 26/79 poiché la ricorrente si era riservata il diritto di eccepire l'invalidità della decisione generale in una successiva fase del procedimento, la *convenuta* ha contestato la ricevibilità di detta riserva, in quanto riteneva che la portata giuridica del mezzo non fosse nemmeno stata esposta in modo sommario, contravvenendo perciò ai dettami circa i requisiti minimi di cui all'art. 38, § 1, del regolamento di procedura.

La *ricorrente* ribatte che la dottrina e la giurisprudenza (sent. 74/74, Racc. 1975, pag. 544) non assegnano a questa norma una portata così ristretta e svolge, in subordine, gli argomenti a sostegno di questo mezzo inerente la decisione generale. A questo proposito essa osserva che sono stati violati due principi di diritto.

2. Violazione del principio della proporzionalità

La *ricorrente* cita la giurisprudenza della Corte su questo principio che recita «i mezzi cui ricorre l'amministrazione devono essere proporzionali alla finalità perseguita». Orbene, essa ritiene che l'analisi della decisione n. 962/77/CECA, del suo contesto economico e dei suoi risultati dimostri che, nonostante una finalità ineccepibile, l'inadeguatezza dei mezzi e — in particolare — la mancata «istituzione simultanea di misure miranti ad istituire prezzi minimi per gli stessi prodotti importati da imprese di paesi terzi e venduti all'interno del mercato comune», hanno avuto solo conseguenze inconciliabili con la finalità cui si aspirava, ed hanno provocato squilibrio nel mercato dei tondi per cemento, in cui l'aliquota media delle capacità produttive era inferiore a quella relativa ad altri tipi di prodotto, inoltre, che ha causato un peggioramento della situazione finanzia-

ria delle imprese. Dal maggio al dicembre 1977 — allorché venne poi adottata la decisione n. 3000/77/CECA del 28 dicembre 1977 (GU n. L 352 del 31 dicembre 1977) che istituiva i nuovi «prezzi di base» vigenti per le importazioni dai paesi terzi — i provvedimenti adottati risultarono dunque inutili, per non dire nocivi. La Corte, che deve vegliare sul rispetto del principio della proporzionalità, può tenere conto di siffatte circostanze economiche (sent. 63-69/72 del 13 novembre 1973, Racc. pag. 1230).

La *convenuta* sostiene che l'argomento tratto dalla carenza di disciplina del prezzo dei tondi per cemento provenienti dai paesi terzi è estraneo all'oggetto della decisione generale impugnata. In realtà, la decisione 962/77/CECA riguarda solo la determinazione dei prezzi minimi vincolanti per «le imprese dell'industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le loro organizzazioni di vendita, nonché per i loro intermediari, di cui alle decisioni n. 30/53 e 31/53» (art. 1, n. 1). La decisione n. 3000/77/CECA, del 22 dicembre 1977 (GU n. L 352 del 31 dicembre 1977) non ha modificato nulla sotto questo aspetto. Quanto a termini e finalità, essa è identica alla decisione n. 962/77/CECA, mentre differiscono i prodotti contemplati. Le importazioni dai paesi terzi sono state disciplinate in un contesto giuridico diverso, sulla base di «accordi» che mirano essenzialmente a far impegnare gli importatori in questione a ridurre quantitativamente le loro vendite e a non praticare prezzi troppo bassi. Queste importazioni non andavano quindi prese in considerazione, data la precisa finalità della decisione impugnata e il fatto che il problema che esse creano è stato risolto in un ambito diverso e con altri mezzi.

3. Sulla violazione del principio di non discriminazione

Secondo la *ricorrente,* la decisione n. 962/77/CECA rappresenta una patente discriminazione a danno delle imprese del mercato comune soggette al regime dei prezzi minimi, mentre invece le imprese dei paesi terzi potevano agire in piena libertà. Fino al 31 dicembre 1977 è stato quindi posto in non cale il principio di non discriminazione, che conferisce un diritto fondamentale (sent. 124/76 e 20/77 del 19 ottobre 1977, Racc. pag. 1795).

La *convenuta* ribatte che la decisione n. 962/77/CECA non aveva il fine di garantire la parità di trattamento tra le imprese della Comunità e le imprese dei paesi terzi. Poiché il principio di non discriminazione riguarda la valutazione dei rapporti tra le varie classi di amministrati, nella fattispecie non può venir applicato, in quanto la decisione n. 962/77/CECA non disciplina il regime dei prezzi praticato dalle imprese dei paesi terzi per le loro esportazioni nella Comunità.

C — Sull'importo dell'ammenda

In subordine, la *ricorrente,* nella causa 86/79, tiene a sottolineare che la riduzione dell'ammenda, concessa mediante la decisione di modifica 2 maggio 1979, avrebbe dovuto essere proporzionale non alla diminuzione delle differenze di fatturato rispetto ai prezzi minimi come è stato calcolato, bensì avrebbe dovuto

corrispondere al minor volume delle transazioni irregolari (eventuali). In effetti, il massimo dell'ammenda contemplato dall'art. 64 del Trattato CECA è fissato in base alle transazioni irregolari.

La *convenuta* replica che questo criterio di valutazione non è esclusivo. Nella fattispecie, la Commissione ha fatto esercizio del suo potere discrezionale nell'interesse della stessa ricorrente ed ha calcolato la riduzione dell'ammenda, secondo lo stesso criterio seguito nel determinarla.

D — Sulla necessità del procedimento n. 86/79

Le *parti* si sono scambiate considerazioni sulla necessità o sull'utilità di un secondo procedimento dopo l'adozione della decisione di modifica 2 maggio 1979 e sulla possibilità di presentare conclusioni rettificative. In queste considerazioni, inerenti all'economia processuale, le parti non sono giunte a precise conclusioni.

IV — La fase orale

Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 17 e 18 ottobre 1979. Esse hanno risposto agli interrogativi loro posti dalla Corte ed hanno fornito tutte le informazioni che ritenevano utili.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 dicembre 1979.

In diritto

1 Con un primo atto introduttivo, depositato in cancelleria il 15 febbraio 1979, la società ricorrente, Forges de Thy-Marcinelle et Monceau SA ha impugnato, a norma dell'art. 36 del Trattato CECA, la decisione individuale della Commissione 10 gennaio 1979, con cui le si infliggeva un'ammenda di 35 794 UC, pari a 1 425 000 BFR, per vendite irregolari di tondi per cemento, ceduti a prezzi inferiori ai prezzi minimi fissati dalla decisione generale 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA (GU n. L 114, pag. 1), adottata in forza dell'art. 61, 1° comma, lett. b), del Trattato CECA. Nella decisione 10 gennaio 1979, la Commissione aveva valutato l'ammontare delle vendite suddette in 127 614 446 BFR e quello delle sottoquotazioni rispetto ai prezzi minimi in 14 241 366 BFR, per 11 977,48 tonnellate di tondi per cemento vendute. L'ammenda era stata fissata al 10 % dell'importo delle sottoquotazioni accertate dalla Commissione.

2 La decisione 10 gennaio 1979 veniva modificata dalla Commissione con una nuova decisione in data 2 maggio 1979, che riduceva l'ammenda a 32 471 UC, cioè a 1 305 000 BFR, a seguito degli argomenti svolti dalla ricorrente, da cui risultava che l'importo delle sottoquotazioni era limitato a 13 052 510 BFR, per 9 424,85 tonnellate vendute e che il valore complessivo delle vendite irregolari era di 103 477 579 BFR.

3 Con un secondo atto introduttivo, depositato in cancelleria il 31 maggio 1979, la ricorrente impugnava la decisione di modifica 2 maggio 1979. Le due cause sono state riunite con ordinanza 13 giugno 1979 ai fini del procedimento e della sentenza.

A — Sul mezzo relativo all'illegittimità della decisione generale n. 962/77/CECA

a) Sulla ricevibilità

4 Nel primo atto introduttivo, la ricorrente, per contestare la legittimità della decisione 4 maggio 1977, n. 962/77/CECA, che fissa i prezzi minimi per alcune barre per cemento armato, si è limitata ad invocare «vari motivi» senza specificarli. Ciò è in contrasto con l'art. 38, lett. c), del regolamento di procedura, a norma del quale l'atto introduttivo deve contenere «l'esposizione sommaria dei motivi invocati». Per contro il secondo atto introduttivo risponde a tale requisito, in quanto chiarisce lo stesso mezzo con il riferimento alla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Poiché le due cause sono state riunite, la ricevibilità dell'atto introduttivo posteriore sana l'eventuale irricevibilità del primo e gli argomenti svolti a sostegno del mezzo nella replica nella causa 26/79 vanno dunque presi in considerazione per la decisione delle cause riunite.

b) Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità

5 La ricorrente sostiene che la decisione n. 962/77, finché non è stata sostituita dalla decisione 28 dicembre 1977, n. 3000/77 (GU n. L 352, pag. 1), accompagnata dall'istituzione di «prezzi di base» da applicare alle importazioni dai paesi terzi (Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU n. L 353 del 31 dicembre 1977), era «inutile, se non dannosa, e costituiva un caso estremo di violazione del principio della proporzionalità». Secondo la ricorrente, sebbene la decisione n. 962/77 avesse lo scopo di ovviare alla crisi del mercato dei tondi per cemento e alla sfavorevole situazione finanziaria delle imprese, «i mezzi cui si è fatto ricorso erano del tutto inadeguati».

6 Nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5/73, Balkan, Racc. pag. 1112) la Corte ha già affermato che, se è vero che le istituzioni, nell'esercitare i loro poteri, devono aver cura di evitare che gli oneri imposti agli operatori economici superino la misura necessaria al raggiungimento degli scopi che le istituzioni stesse devono perseguire, ciò non implica tuttavia che questo obbligo vada considerato alla luce della situazione specifica di un determinato gruppo di operatori; anche se si può ammettere che la decisione generale n. 962/77 era lacunosa ed insufficiente per quel che riguarda le importazioni dei paesi terzi, la ricorrente non ha dimostrato che detta disciplina abbia imposto restrizioni che non fossero consone all'interesse comune ed abbia costituito un intervento non commisurato allo scopo che perseguiva. Stando così le cose il mezzo va disatteso.

c) Sulla censura di discriminazione

7 La ricorrente, richiamandosi ai fatti descritti in precedenza, sostiene che le imprese della Comunità, vincolate dalla decisione n. 962/77, sono state discriminate rispetto alle imprese dei paesi terzi, che hanno conservato la loro libertà d'azione fino al 31 dicembre 1977. Essa si ritiene perciò lesa da questa forma di discriminazione, consistente nel riservare un trattamento diverso a situazioni analoghe.

8 Orbene, nel presente caso non esistono situazioni analoghe, giacché la decisione n. 962/77, di per sé, riguarda solo il regime dei prezzi vigente per le imprese della Comunità, uniche destinatarie di detta decisione per le vendite effettuate nell'ambito della Comunità.

9 La ricorrente ha inoltre criticato il fatto che la normativa comunitaria è stata temporaneamente lacunosa in quanto la suddetta decisione non si applicava ai produttori dei paesi terzi.

10 Essa non ha però dimostrato che questi ultimi abbiano in effetti profittato di tali lacune per operare sul mercato in modo da compromettere seriamente la sua situazione finanziaria. In conclusione, il provvedimento criticato, pur se ha costretto alcune imprese ad affrontare sacrifici in nome della solidarietà comunitaria, non ha comunque imposto loro sacrifici eccessivi. Anche questo mezzo va perciò disatteso.

B — Sull'annullamento delle decisioni individuali che irrogano ammende alla ricorrente

11 Non è il caso di distinguere tra la decisione 10 gennaio 1979 e la decisione modificativa 2 maggio 1979. Si deve tener conto, alla luce di queste due decisioni, della situazione della ricorrente dopo l'effettuazione della modifica.

12 L'obiezione sollevata dalla ricorrente nei confronti delle decisioni individuali di cui trattasi consiste nel negare la possibilità di applicare la decisione generale n. 962/77 ad «operazioni effettuate» prima della sua entrata in vigore, in quanto essa precisa che i prezzi minimi sono vincolanti per le «operazioni effettuate a decorrere dal terzo giorno successivo all [a sua] entrata in vigore». Secondo la ricorrente, solo la consegna dei tondi per cemento è stata effettuata successivamente a questa data, mentre i negozi veri e propri, cioè i contratti, sono stati stipulati anteriormente all'entrata in vigore della decisione generale. Questo ragionamento vale sia per i negozi conclusi con le ditte belghe Jouret e Dema sia per quelli conclusi con la ditta francese Davum, che, a dire della ricorrente, sono stati stipulati il 21 aprile 1977, il 22 aprile 1977 e, rispettivamente, il 5 e il 6 maggio 1977, date che sono indicate nelle copie delle ordinazioni. Questi quattro negozi, in cui il prezzo pattuito è il prezzo di listino «in vigore al momento della spedizione», risalgono dunque, sempre secondo la ricorrente, a date anteriori all'8 maggio 1977, giorno in cui è entrata in vigore la decisione n. 962/77, ed il prezzo effettivo è stato predeterminato con riferimento ad un listino vigente.

13 Questo argomento va disatteso. Un'operazione si considera «effettuata» ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 962/77 — che mira a vietare, a decorrere dall'8 maggio 1977 e in tutta la Comunità, qualsiasi negozio in cui si pattuiscano prezzi inferiori ai prezzi minimi — solo nel momento in cui viene determinato il prezzo esatto ed effettivo. Finché il prezzo rimane indeterminato — come si è verificato nella fattispecie — perché non se ne fa menzione nel contratto o perché si fa richiamo ai prezzi di listino «in vigore al momento della spedizione», l'operazione non può ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 2 della decisione n. 962/77.

14 A questa prima constatazione si deve aggiungere che il prezzo effettivamente corrisposto dagli acquirenti comportava, inoltre, una riduzione sul prezzo di listino vigente al momento della spedizione.

15 Si deve rilevare che, vigendo un regime di prezzi minimi, qualsiasi negozio — in fieri o da perfezionare — deve rispettare l'imperativo insito nell'instaurazione di tali prezzi, sicché non ci si può richiamare ad alcuna pratica, come nella fattispecie, di sconti e di note di credito pretestuose, per giustificare vendite a prezzi inferiori ai prezzi minimi prescritti. Qualunque sia il metodo di calcolo usato, il prezzo effettivo, calcolato dopo l'entrata in vigore della decisione n. 962/77, non può quindi essere inferiore ai prezzi minimi.

16 Si deve pertanto respingere la domanda d'annullamento.

C — Sull'importo dell'ammenda

17 La Commissione, avendo rilevato che la ricorrente incontrava difficoltà economiche e sociali e tenuto conto della sua situazione finanziaria, si è limitata ad infliggerle un'ammenda pari al 10 % delle sottoquotazioni. Essa ha quindi tenuto debito conto della situazione in cui si trovava la ricorrente.

18 Nella causa 86/79 la ricorrente ha contestato il calcolo dell'ammenda ridotta mediante la decisione di modifica 2 maggio 1979; essa sostiene che la ridu-

zione dell'ammenda, invece di essere commisurata all'importo delle sottoquotazioni, dovrebbe rapportarsi all'ammontare delle operazioni irregolari. Si deve constatare a questo proposito che il metodo di calcolo criticato è stato seguito dalla Commissione per tutte le infrazioni della decisione generale n. 962/77 commesse da imprese di medie dimensioni, il cui bilancio era passivo ed è stato dichiarato valido dalla Corte.

Sulle spese

19 La ricorrente è rimasta soccombente sulla parte essenziale delle sue domande e va condannata alle spese del giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° I ricorsi sono respinti.

2° Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore

Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher